

COMUNE DI FORINO

PROVINCIA DI AVELLINO

Contratto Decentrato Integrativo

PARTE ECONOMICA - 2017

Sollecito in data 15 settembre 2017

LINEE GENERALI - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. In applicazione di quanto previsto dal CCNL 2002/2005, stipulato in data 22/1/2004, viene definito presso il comune di Forino il presente contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2017 - Parte Economica. Lo stesso si applica a tutto il personale con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato ed ha valore di legge tra le parti stipulanti.




PROCEDURA DI SOTTOSCRIZIONE

1. Il C.C.D.I. è sottoposto, entro 5 gg. dalla data di conclusione della contrattazione, al Revisore dei conti, per il controllo della compatibilità dei costi previsti con i vincoli di bilancio.
2. Trascorsi 15 gg senza rilievi, la G.M. autorizza la parte pubblica della delegazione trattante alla sua sottoscrizione.
3. In caso di rilievi da parte dell'organo di revisione, la delegazione trattante è convocata entro 10 gg. per rimuoverne le cause.

TITOLO I

ART. 1 - FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA ART. 31 CCNL 22/01/2004

1. Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, per l'anno 2017 risulta essere di **Euro 59.602,63**, come definito dal Responsabile dell'Area Finanziaria con determinazione n. 331 del 07.07.2017
2. Le risorse stabili sono destinate al finanziamento degli istituti economici enunciati nei seguenti articoli.



I-PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI GIA' EFFETTUATE A TUTTO IL 31/12/2010 -ART. 17, COMMA 2, LETT. B) DEL CCNL DELL'1.4.1999.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo di cui al precedente art. 1.

L'importo attualmente destinato alle PEO è di € 9.432,37

II- FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI COMPARTO.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22.0.2004.

Le quote dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono pari ad Euro. 10.061,05

La quota residua di €40.109,21 è destinata agli istituti oggetto di contrattazione e di seguito indicati

ART. 2- INDENNITA' DI RISCHIO

1. L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 22.1.2004, è corrisposta:

a) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione al rischio (e esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);

b) è quantificata in complessivi €. 30,00 mensili (art. 41 CCNL del 22.1.2004);

c) compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio;

I profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti dipendenti:

servizio manutentivo - operai- n.4 unita

Le risorse destinate alla suddetta indennità ammontano ad Euro 1.380,00

ART. 3- INDENNITA' DI REPERIBILITA'

1. L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.00 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è:

a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;


b) quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;

c) non può essere superiore 6 periodi al mese per dipendente;

d) se il servizio è frazionato, comunque in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;

e) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;

f) non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata in servizio remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;



g) la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento dei periodi di disponibilità.

2. L'importo stanziato per l'indennità di reperibilità è di euro 6.660,00 che viene ripartito secondo le seguenti previsioni al personale assegnato ai sotto indicati servizi essenziali:

- a) Polizia Municipale n. 3 unità
- b) Stato Civile n.2 unità
- c) Servizi Cimiteriali n.1 unità
- d) Servizio tecnico (acquedotto- manutenzione esterna) n.2 unità

ART.4 -RISORSE DESTINATE A COMPENSARE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SVOLTE IN CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE.

1. In applicazione dell'art 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.4.1999 le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale appartenente alle categorie A, B e C che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate.

2. Inoltre, in applicazione dell'art. 4, comma 2, lett. c) dello stesso CCNL spetta alla contrattazione integrativa definire: "le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione" dei compensi relativi alle finalità di cui al presente articolo.

3. Le parti convengono di considerare attività particolarmente disagiate l'attività professionale svolta dalle seguenti figure professionali : Autista Scuolabus e Custode Cimitero

4. Le risorse destinate alla suddetta Indennità ammontano ad Euro 1.750,00 ed i profili beneficiari di tale indennità sono iseguenti:

Addetto Servizi Scolastici- Autista Scuolabus Euro 900,00
Addetto Servizi Cimiteriali -Custode Euro 850,00

5. L'indennità di disagio viene corrisposta mensilmente in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio,

ART.5 - INDENNITA' DI TURNO

1. Per la disciplina dell'indennità di turno si fa riferimento all'art. 22 e alla Dichiarazione Congiunta n° 6 de] CCNL del 14.09.00.

2. In particolare al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:

- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.09.2000;
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.09.2000;
- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.09.2000;

e) l'indennità di cui al presente articolo è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several initials in the center, and a signature on the right. A small number '4' is visible in the bottom right corner.

3. Si da atto che presso il Comune di Forino è stato istituito il turno per il solo servizio di Polizia Municipale, organizzato su due turni antimeridiano e pomeridiano di n. 6 ore ciascuno;
4. L'indennità spettante ai sensi dell'art. 22 del CCNL del 14.09.2000 verrà corrisposta previa presentazione di richiesta, sottoscritta dal Responsabile del Servizio, attestante i nominativi e i giorni di turno effettuati;
5. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 30 e finalizzati a compensare la performance individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

L'indennità di turno è prevista per n.3 (tre) vigili urbani e ammonta a Euro 6.500,00

ART. 6- INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'

L'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro (da ultimo dall'art. 7 del CCNL del 9.5.2006) prevede che al personale appartenente alle categorie B, C e D cui siano attribuite specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative, possa essere corrisposta un'indennità annuale fino ad un massimo di € 2.500,00

2. Le parti prendono atto che le specifiche responsabilità da riconoscere e da remunerare ai sensi dell'art.17, comma 2, lett.f) nell'ente sono disciplinate dal "Regolamento per l'attribuzione delle indennità per specifiche responsabilità sottoposto alla delegazione trattante e approvato con atto di Giunta comunale n. 52 del 12.05.2015, al quale si rinvia per ogni specificazione. In particolare il detto Regolamento determina il compenso massimo attribuibile di € 2.000,00 da graduare secondo precisi criteri nello stesso contemplati.

4. L'individuazione degli aventi diritto avviene con provvedimento dei Responsabili di Posizione Organizzativa.

5. Le parti, prendono atto che le specifiche responsabilità, con decreti dei Responsabili di Area, sono state attribuite alle seguenti figure professionali.

Istruttore Amministrativo - Servizio Segreteria- cat C -

Istruttore Amministrativo - Servizi Demografici - cat C

Istruttore Tecnico - cat. C

Istruttore Tecnico- cat- C

Istruttore di Vigilanza -cat. C


Istruttore Cantabile - cat. C

Istruttore Cantabile -Cat, C

6. Viene destinata al pagamento dell'indennità per specifiche responsabilità la somma di € 9.546,63 o da attribuire secondo le disposizioni del vigente Regolamento in materia.

7. L'Indennità ha natura retributiva fissa e ricorrente ed è erogata in quote mensili.

ART. 7- INDENNITA' PER PARTICOLARI RESPONSABILITA'



1. Per dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità, nonché i compiti e le funzioni, così come individuati dall'art.17, comma 2, lett. i) del CCNL dell' 1.4.1999, integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista una indennità, nella misura massima di € 300 annuali.

2. Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono quelli indicati di seguito con l'indicazione della relativa indennità:

Descrizione delle specifiche responsabilità, compiti e funzioni Indennità

- a) Ufficiale di stato civile € 300,00
- b) Addetto agli uffici relazioni col pubblico € 300,00

Importo complessivo previsto € 900,00


ART.8- ECONOMIE-PEO

1.All'istituto della PEO, viene destinata l'intera economia conseguente all'applicazione degli istituti contrattuali innanzi richiamati, che ammonta a complessivi € 13.672,58 per l'attuazione delle progressioni a tutto il personale avente diritto nell'anno 2017, con decorrenza economica fissata al 01.01.2017.

2. La disciplina delle PEO è prevista dal CCNL parte normativa triennio 2017/2019

ART 9- NORME FINALI

Per le materie non espressamente normate dal presente contratto decentrato si fa rinvio alle norme del C.C.N.L. e a quelle dei precedenti contratti decentrati che restano validi per le parti non modificate dal presente.

The image shows several handwritten signatures in black ink. There are approximately seven distinct signatures scattered across the lower half of the page. Some are more legible than others, but they appear to be the signatures of the representatives of the parties to the contract.